



Sentenza non definitiva
n. 172/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

Sabrina Facciorusso

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23840** del registro di segreteria.

relativo al conto giudiziale n. 37836 reso da **Scervino**

Gianfranco, in qualità di **economo** dell'Azienda Ospedaliera di

Cosenza – gestione anticipazione piccole spese, **esercizio**

finanziario 2019;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

All'udienza del 17.04.2024, data per letta la relazione del

relatore, primo referendario dott. Carlo Efsio Marrè Brunenghi,

nessuno comparso per l'Amministrazione, udito l'agente

contabile, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice

Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che

concludevano come da verbale di udienza;

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 492/2023 del 27.11.2023, il

magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio la **preliminare questione della procedibilità del conto in esame** per mancata sottoscrizione da parte dell'agente e per mancanza di visto per regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente. Ha rilevato, altresì, il magistrato designato che il conto è **tuttavia parificato** dal Direttore U.O.C. Servizio economico finanziario, ma che non è redatto secondo il mod. 23 all. al d.P.R. n. 194/1996 pur esponendo i dati relativi alla gestione in prospetti;

2. L'agente si è costituito in proprio, a mezzo **memoria difensiva** del 26.02.2024, con cui, premessa la sua funzione di cassiere economale dell'A.O. di Cosenza fino al 31.12.2022, ha precisato che il conto de quo è stato trasmesso all'U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per la parificazione con lettera di trasmissione sottoscritta dallo stesso e per ricevuta dal Direttore dell'U.O.C. senza che quest'ultimo abbia mai sollevato il difetto della mancata sottoscrizione. Adducendo che si tratta di un difetto formale, per spirito di servizio e senso del dovere, ha **allegato alla memoria il conto giudiziale ef. 2019, integralmente riportato sul modello n. 23 all. al d.P.R. 194/96, sottoscritto, vistato e parificato.**

3. Che all'**udienza del 17.04.2024**, l'agente ha ribadito tali circostanze, mentre il Pubblico Ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio quanto alla questione della procedibilità del conto, precisando che sarebbe opportuno dichiarare non

procedibile il vecchio conto e dare atto del nuovo conto

depositato. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione

4. Rileva il Collegio che – benché la firma sul conto depositato fosse assente – dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta che esso era stato trasmesso dall'economo al Servizio Finanziario (ai fini della parificazione) con nota da lui stesso sottoscritta e protocollata il 12.5.2020; e che successivamente (nel dicembre 2023, dopo l'instaurazione del giudizio) la nota di trasmissione è stata sottoscritta digitalmente dall'agente contabile, ed il conto è stato sottoscritto e vistato – rispettivamente – dall'agente contabile e dal responsabile del servizio finanziario.

Pertanto, premesso che il visto non è previsto a pena di improcedibilità, che il conto era stato comunque esaminato e parificato, e che la trasmissione del conto con nota sottoscritta e protocollata consente comunque di attribuire il conto al convenuto, a fini di correntezza possono ritenersi sussistere i presupposti di giustiziabilità del conto (compreso il requisito della sottoscrizione del conto).

Pertanto il conto va dichiarato procedibile, rimettendo gli atti al magistrato per la necessaria istruttoria.

La natura in rito e non definitiva della presente decisione non consente la pronunzia sulle spese.

P.T.M.

Dichiara procedibile il conto;

Rimette gli atti al Magistrato istruttore per completare, con relazione integrativa, la revisione del conto alla luce della documentazione in atti.

Ordina il deposito della Relazione integrativa entro e non oltre il giorno **30/11/2024** da comunicarsi alle parti a cura della Segreteria.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del **15/01/2025, ore di rito.**

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza al Pubblico Ministero, all'Amministrazione e al contabile.

Disposto in Catanzaro nelle camere di consiglio del 17 aprile 2024.

Il Presidente

f.to Luigi Cirillo

Il Relatore

f.to Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 02/09/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente